



COMUNE DI SAN VINCENZO
(Provincia di Livorno)

ORIGINALE

Deliberazione n° 214

in data **09/10/2018**

Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:

Concessione patrocinio legale a dipendente comunale

L'anno duemiladiciotto, e questo giorno nove del mese di ottobre alle ore 17:30 nella Residenza Municipale, per riunione di Giunta.

Eseguito l'appello, risultano:

1	Alessandro Bandini	sindaco
2	Favilla Maria	Vicesindaco
3	Roventini Massimiliano	Assessore
4	Russo Antonio	Assessore
5	Elisa Malfatti	Assessore

Presenti	Assenti
*	-
*	-
*	-
*	-
-	*
4	1

Partecipa il II ViceSegretario: dott.ssa Cristina Pollegione Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Alessandro Bandini nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti del 14/09/2000 ad oggi ancora in vigore per cui *“ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento”*;

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 12 del 22.01.2014 con cui sono stati definiti gli indirizzi gestionali in materia di patrocinio legale e rimborso delle spese legali per i dirigenti e dipendenti coinvolti in procedimenti di responsabilità penale e civile;

Vista la richiesta di patrocinio legale inoltrata da un dipendente di ruolo dell'amministrazione comunale coinvolto in un procedimento penale per fatti commessi nell'adempimento dei doveri d'ufficio;

Ravvisato che sussistono i presupposti per poter escludere un conflitto di interessi nella prima fase del procedimento poiché i fatti non si configurano in posizione contrastante con il pubblico interesse del Comune, non essendoci a carico del dipendente alcun procedimento disciplinare relativo ai fatti in questione e non ravvisando alla data odierna i presupposti perché il Comune possa costituirsi parte civile;

Considerato inoltre che non vi sono motivi sostanziali per non ritenere di comune gradimento il legale individuato nella persona dell'Avv. Francesco Virgone del Foro di Pisa per il quale non sono mai stati espressi in passato motivi di mancato gradimento;

Considerato che per quanto riferito non si ravvisano motivi di pubblico interesse che ostino ad accogliere in via preliminare l'istanza di patrocinio legale, fermo restando che il pagamento delle spese legali al difensore prescelto avverrà soltanto nel caso di conclusione favorevole del procedimento penale così come espressamente previsto nell'art. 6 del regolamento comunale approvato con la DGC n. 112/2014;

Preso atto che l'istanza di patrocinio legale diretto risulta correttamente formulata e corredata di tutta la documentazione richiesta dall'art. 4 del sopra citato regolamento comunale;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi degli articoli 49,1° comma e 147 bis del decreto legislativo n. 267 del 2000,

DELIBERA

- 1) di non ravvisare alla data odierna motivi che ostino ad accogliere l'istanza di patrocinio legale diretto meglio descritta in premessa;
- 2) di esprimere il formale gradimento nei confronti del legale. Avv. Francesco Virgone del Foro di Pisa prescelto dal dipendente comunale;
- 3) di dare che:
 - condizione imprescindibile per sostenere gli oneri delle spese legali del dipendente è l'emissione di un provvedimento favorevole di chiusura del procedimento penale con suo passaggio in giudicato per verificare ex post che non sussistono motivi di conflitto di interessi;
 - che il dipendente non deve beneficiare di una copertura assicurativa;
 - che il pagamento delle spese legali è subordinato ad una verifica di congruità degli importi richiesti dal legale prescelto;
 - il riconoscimento delle spese è limitato all'attività di un solo legale, rimanendo a carico del dipendente tutte le spese per la nomina di un ulteriore difensore;

4) di trasferire copia del presente atto al dipendente comunale per tutti gli adempimenti necessari;

ALLEGATI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
Alessandro Bandini

IL SEGRETARIO GENERALE
Il ViceSegretario: dott.ssa Cristina Pollegione
